



Prot. N° 25820/2006 del 27/11/2006

3

Numero d'iscrizione
BO00624

Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 16 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo medesimo 'previa comunicazione di inizio di attività';

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data: **26/09/2006** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi: categoria: **5** classe: **D** dell'impresa **PLACUCCI ALESSANDRO S.R.L.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data: **13/11/2006** con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. **1704310** prestate da: **Viscontea Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.** per l'importo di Euro: **309874,14** per la categoria. **5** classe **D**

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: **PLACUCCI ALESSANDRO S.R.L.**
 Con Sede a: **GATTEO (FC)**
 Indirizzo: **VIA DEL LAVORO, 2**
 CAP: **47030**
 C. F.: **02513120408**
 è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante /i)

PLACUCCI ALESSANDRO
 codice fiscale **PLCLSN55T23D899S**
 carica: amministratore unico

(responsabile/i tecnico/i)

PLACUCCI ALESSANDRO
 C.F. **PLCLSN55T23D899S**
 corso abilitante: Corso per responsabile tecnico
 corso abilitante: Modulo A (categorie 1, 2 e 4)
 corso abilitante: Modulo B (categorie 3 e 5)

0624 PLACUCCI ALESSANDRO S.R.L.
 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
 SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA



abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - D

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione

Targa: **0624 03**

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

MaterialePareti: ACCIAIO

Spessore: 4 MM

AltezzaSponde: 2150 MM

Copertura: TELONE

Ribaltamento: NO

Note: CASSONE SCARRABILE CON GRU DIETRO CABINA LUNGH 5600 LARGH 2500 ALTEZZA 1800 MM

Targa: **AR406BH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: ZCFA1LG0002228800

MaterialePareti: ALLUMINIO

Spessore: 2+2MM

AltezzaSponde: 1000MM

Copertura: SI

Ribaltamento: NO

Targa: **AR873BH**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

numero di telaio: WDB9540321K249971

Targa: **BW240HX**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: WJMM1VSJ00C027837

Targa: **FO022367**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

numero di telaio: ZB3773A05TPZ34364

MaterialePareti: ACCIAIO

Spessore: 4MM

AltezzaSponde: 18880-1980MM

Copertura: SI

Ribaltamento: SI

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

categoria:

5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

classe:

D quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

inizio validità: **13/11/2006**

fine validità: **13/11/2011**

Elenco mezzi:

0624 PLACUCCI ALESSANDRO S.R.L.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA



Targa: **FO022367**
 Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AR406BH**
 Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **0624 03**
 Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

| | |
|-----------|--|
| 16.06.01* | batterie al piombo |
| 16.06.02* | batterie al nichel-cadmio |
| 16.06.03* | batterie contenenti mercurio |
| 16.06.06* | elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata |
| 17.04.10* | cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose |
| 19.12.11* | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose |
| 20.01.33* | batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 5 - D devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **AR873BH**
 Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **BW240HX**
 Categoria veicolo: AUTOCARRO

Art. 4
 (prescrizioni)



La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione n.8
Dlgs 152/06

alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

- A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
- b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi, devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.


Art. 5

(ricorso)


Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 27/11/2006

Il Segretario
(Dott. Fabio De Simone Sorrentino)



Il Presidente
Avv. Augusto De Luca



0624 PLACUCCI ALESSANDRO S.R.L.
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

